



Area Risorse Finanziarie

P.G. N.: 298369/2015

N. O.d.G.: 312/2015

Data Seduta Giunta : 06/10/2015

Data Seduta Consiglio : 19/10/2015

Richiesta IE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI EURO 2.422.944,00 (ONERI FISCALI COMPRESI) PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - OTTOBRE 2019 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL' 'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente : |

CAPOFILA P.G. 214251/2009

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 165 del 26/03/2015 - P.G. n. 45516/2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per gli esercizi finanziari 2015 - 2017;

- con deliberazione della Giunta comunale Progr. n. 98 del 05/05/2015 - P.G. n. 122767/2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Bologna 2015 - 2017, approvato con deliberazione Progr. 63/2015 - P.G. n. 80984/2015, a seguito dell'approvazione del nuovo schema organizzativo di cui alla deliberazione di Giunta Progr. n. 77 del 14/4/2015 - P.G. n. 97589/2015, immediatamente eseguibile;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale P.G. 311132/2009 del 21 dicembre 2009 questo Comune ha aggiudicato, a seguito di gara ad evidenza pubblica, al RTI formato dalle ditte Abaco S.p.A. (mandataria), Engineering tributi S.p.A. (mandante) e Dogre S.r.l. (mandante) l'affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento per il periodo 01.01.2010-31.12.2015;

- avverso gli atti di gara e gli atti di aggiudicazione la ditta AIPA - Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni - S.p.A. (in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con ICA S.r.l., secondo classificato) ha presentato ricorso al TAR Emilia Romagna;

- il TAR Emilia Romagna, con sentenza n. 377/2012 del 28 maggio 2012, ha accolto il ricorso della ditta ricorrente AIPA - Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni - S.p.A. e per l'effetto:

- ha annullato *in parte qua* gli atti impugnati;
- ha dichiarato l'inefficacia del contratto con decorrenza dal novantesimo giorno dalla comunicazione formale della sentenza;
- ha posto al Comune l'alternativa tra stipulare con il nuovo aggiudicatario un contratto di sei anni o della residua durata di quello originario, offrendo, in tal ultimo caso, un importo a titolo di risarcimento per il periodo contrattuale già decorso, importo da determinarsi secondo i criteri indicati nella sentenza;

- avverso tale sentenza, questo Comune e la ditta Abaco S.p.A. (mandataria) hanno proposto appello avanti al Consiglio di Stato;

- il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con sentenza N° 809/2013 del 11 febbraio 2013, ha:

- confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui annulla gli atti di aggiudicazione impugnati;
- accolto, in parte, l'appello, proposto da questo Comune, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, ha respinto il ricorso di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda risarcitoria; ha confermato per il resto la sentenza appellata; ha compensato integralmente spese ed onorari di giudizio fra le parti costituite;

- con determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Entrate, P.G. 201650/2013 del 09 agosto 2013, in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato N° 809/2013 del 11 febbraio 2013, questo Comune ha affidato, in concessione la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (permanente, temporaneo e passi carrabili) e della tassa rifiuti giornaliera al R.T.I. formato dalle ditte:

- AIPA S.p.a (mandataria) con sede legale in Milano, Piazza Giovine Italia, 5 cap. 20123 C.F. e P.IVA. 01627960154 ;
- ICA Imposte Comunali Affini S.r.l. (mandante) con sede legale in Roma, Lungo Tevere Flaminio, 76 cap. 00196 C.F. 02478610583 e P.IVA. 01062951007;

Atteso che:

- il Comune ed il RTI in relazione alla durata del contratto da stipulare all'esito della citata sentenza del Consiglio di Stato N° 809/2013 del 11 febbraio 2013 hanno espresso interpretazioni sul contenuto di detta sentenza tra di loro contrastanti: mentre questo Comune riteneva che la durata del presente contratto (salva la facoltà di rinnovo già prevista dal bando di gara e dal capitolato speciale d'oneri) fosse fino al 31 dicembre 2015 (data di scadenza prevista dal bando di gara e dal capitolato speciale d'oneri), il RTI, che intendeva agire in giudizio per l'ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato N° 809/2013, riteneva che dovesse essere tenuta ferma la stessa durata base di sei anni prevista in origine dagli atti di gara ;

- il contratto Rep. 211907/2013 tra il Comune di Bologna ed il RTI formato dalle ditte AIPA S.p.A. (mandataria) e ICA Imposte Comunali Affini è stato stipulato con decorrenza 01 novembre 2013 e con riserva, per quanto riguarda la durata fino al

31.12.2015, dell'esito del giudizio di ottemperanza che è stato promosso dal R.T.I. circa l'interpretazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 809/2013;

- all'art. 9 "Stipulazione del contratto nelle more del giudizio di ottemperanza" del sopracitato contratto Rep. 211907/2013 è precisato "*qualora il giudizio di ottemperanza indichi una data di scadenza diversa da quella del presente contratto del 31.12.2015 indicata al punto 1) dell'art. 8, per proseguire l'affidamento del servizio sarà necessario stipulare un atto aggiuntivo di modifica del presente contratto della stessa forma e valore*";

Verificato che:

- il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con Sentenza N° 01254/2014 ha accolto il ricorso per l'ottemperanza nei sensi di cui in motivazione ed ha ordinato al Comune di Bologna di fissare in complessivi sei anni la durata del contratto Rep. 211907/2013;

- con determinazione dirigenziale P.G. 277580/2015 del 11 settembre 2015 il Capo Area Risorse Finanziarie ha preso atto che:

- la Società AIPA S.p.A. - Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni (mandataria), con sede legale ed amministrativa in Milano, Via Antonio Cechov, n. 50, Codice Fiscale e partita IVA 01627960154, è stata oggetto di contratto di affitto del ramo d'azienda a beneficio della società Gruppo KGS S.p.A., con sede in Pesaro (PS), Via Ponchielli n. 77, Codice Fiscale e Partita IVA 0235505416, contratto del 22/01/2015 Notaio dott. Massimo Linares di Repertorio n. 33577 Raccolta n. 17181, registrato in Milano 1 in data 09/02/2015 al n. 2854 Serie IT;
- è avvenuto il trasferimento della titolarità del contratto sopracitato alla Società MAZAL GLOBAL SOLUTION S.r.l. con contratto del 25/05/2015 Notaio dott. Massimo Linares di Repertorio n. 33878 Raccolta n. 17356, registrato in Milano 1 in data 09/06/2015 al n. 15120 Serie IT;
- come indicato nella comunicazione acquisita agli atti con nota del 03 luglio 2015 pervenuta via PEC in data 13 luglio 2015 al P.G. n. 223132/2015, la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Cechov n. 50, P.IVA 09041540965, risulta subentrante alla società AIPA S.p.A. (mandataria) relativamente al contratto di "Concessione del servizio delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del Canone Occupazione Suolo Pubblico (permanente, temporaneo e passi carrabili) e del tributo sui rifiuti giornaliero" fino alla scadenza del contratto;
- tutti gli obblighi e condizioni contrattuali in essere per la gestione del servizio sopraindicato vengono acquisiti dalla società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l.;
- si confermano tutti gli impegni già assunti con AIPA S.p.A: in capo alla Società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Cechov n. 50, P.IVA 09041540965.

- in esecuzione della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N° 01254/2014, è necessario proseguire l'affidamento fino al 31 ottobre 2019 al RTI formato dalle ditte MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l. (subentrante alla società mandataria AIPA S.p.A.) e ICA S.r.l. (mandante) con la stipulazione di un atto aggiuntivo di modifica del sopracitato

contratto Rep. 211907/2013;

Dato atto che la stima economica presunta per l'affidamento di cui trattasi ammonta ad euro 5.051.522,00 oneri fiscali compresi per il periodo gennaio 2016 - ottobre 2019 e più precisamente:

anno 2016	euro 1.314.289,00
anno 2017	euro 1.314.289,00
anno 2018	euro 1.314.289,00
gennaio - ottobre 2019	euro 1.108.655,00

- che il Bilancio di previsione 2015 - 2017 e, coerentemente, il Piano Esecutivo di Gestione già autorizzano la spesa per la fornitura in discorso fino al 31 dicembre 2017 mentre occorre autorizzare la spesa per il periodo gennaio 2018 - ottobre 2019;

Inteso:

- autorizzare la spesa complessiva di euro 2.422.944,00 oneri fiscali compresi per il periodo gennaio 2018 - ottobre 2019 per l'affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del Canone Occupazione Suolo Pubblico (permanente, temporaneo e passi carrabili) e del tributo sui rifiuti giornaliero;

Valutata:

la necessità di dar corso con urgenza al presente provvedimento al fine di dare avvio alle procedure di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di modifica del contratto Rep. 211907/2013 nei tempi previsti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella L. 213/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva presunta di 2.422.944,00 oneri fiscali compresi per il periodo gennaio 2018 - ottobre 2019 per l'affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del Canone Occupazione Suolo Pubblico (permanente, temporaneo e passi carrabili) e del tributo sui rifiuti giornaliero, come specificato in premessa;

2. DI DARE ATTO che per l'affidamento in concessione di cui trattasi la spesa complessiva per il periodo gennaio 2016 - ottobre 2019 ammonta a presunti euro 5.051.522,00 oneri fiscali compresi e che la quota parte di euro 2.628.578,00 relativa al periodo 2016 - 2017 trova copertura nel Bilancio di previsione 2015 - 2017

e nel Piano Esecutivo di Gestione 2015 - 2017 (Missione 01, Programma 04, Titolo 01, Macroaggregato 03, corrispondente al Cap. U07500-000 "Oneri diversi per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed assimilate" del P.E.G., conto finanziario U. 1.03.02.03.000 "Aggi di riscossione");

3. DI ATTRIBUIRE al Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi indicati in premessa, la somma di euro 2.422.944,00 per il periodo gennaio 2018 - ottobre 2019 (Missione 01, Programma 04, Titolo 01, Macroaggregato 03, corrispondente al Cap. U07500-000 "Oneri diversi per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed assimilate" del P.E.G., conto finanziario U. 1.03.02.03.000 "Aggi di riscossione"), dando atto che si provvederà ad iscrivere tale importo nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020;

4. DI DARE ATTO che il Capo Area Risorse Finanziarie, per quanto di competenza, provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili e a dar corso alle relative procedure di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di modifica del contratto Rep. 211907/2013, nel rispetto delle norme di legge, con il RTI formato dalle ditte MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l. (subentrante alla società mandataria AIPA S.p.A.) e ICA S.r.l. (mandante);

5. DI DARE ATTO che, come prescritto al punto 4 dell'art. 8 "Termini e durata della concessione" del contratto Rep. 211907/2013 *"il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1356 del codice civile, con l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011 e successive modificazioni, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della relativa delibera, fermo restando il limite massimo della durata di cui al punto 1) dell'art. 8 salvo la riserva di cui al successivo art. 9"*;

Infine, con votazione separata,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni esposte in premessa.

Il Capo Area
Mauro Cammarata



Documenti allegati (parte integrante):

Documenti in atti :

